



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

288/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 74 /DA del 26 FEB 2024

**Oggetto:** Contenzioso **GREGORIO TIZIANA C/ CAS** liquidazione Sentenza n. 1284/2023 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA- Sez. Lavoro .

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio in riassunzione dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sez. Lavoro R.G. 1422/2021 tra le parti **GREGORIO TIZIANA** cod. fisc. GRGTZN71B60F158A c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 1284/2023 del 28/11/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al risarcimento della somma pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 7.101,72 oltre interessi legali per € 639,54 nonché al rimborso delle spese legali dei vari gradi di giudizio per € 10.359,00 ;

**Visto** il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane prot. 4 del 8/2/2024 determina l'importo delle mensilità in € 7.101,72 oltre interessi su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

**Che** a seguito della procedura esecutiva R.G.E 264/15 presso il Tribunale di Messina azionata dalla Sig.ra Gregorio Tiziana per il soddisfo della Sentenza del precedente appello n. 1072/2015 della Corte d'Appello di Messina Le è stata assegnata la somma di € 13.443,55 come si evince dalla contabile del Tesoriere Unicredit che si allega.

**Che** con successivo Decreto n. 68/DA del 20/2/2019, che si allega, sono state liquidate al legale distrattario le spese legali relative alla suddetta Sentenza 1072/2015 per l'importo di € 2.755,54 per cui dall'importo complessivo scaturente dalla Sentenza in oggetto e delle spese del Precetto del 26/11/2014 per complessivi € 18.691,20 occorre detrarre sia la somma assegnata con il Pignoramento sia le spese legali già liquidate per cui l'importo netto da liquidare ammonta ad € 2.492,11 come da prospetto allegato;

**Che** con PEC del 19/12/2023 il legale della Sig.ra Gregorio, avv. Tribulato, ha sollecitato il pagamento della Sentenza in oggetto che verrà liquidata sul c/c IBAN della Sig.ra Gregorio reperito presso l'Uff. Personale dell'Ente ;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.492,11 sul capitolo n. 131 denominato “Liti, arbitrati e risarcimento danni...” del redigendo Bilancio 2024/2026;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1284/2023 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA, che si allega, il pagamento della somma di € 2.492,11 come da prospetto allegato, in favore di GREGORIO TIZIANA nata a Messina il 20/2/1971 cod. fisc. GRGTZN71B60F158A, mediante bonifico sul c/c IBAN IT31C 01030 82631 000001 062958 allo stesso intestato ;

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*  
*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai magistrati:

dott.ssa Graziella Parisi	Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere
dott.ssa Viviana Urso	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1422/2021 R.G. promossa

**DA**

**GREGORIO TIZIANA** (C.F. GRGTZN71B60F158A), rappresentata e difesa  
dall' avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura in atti

*Ricorrente in riassunzione*

**CONTRO**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** (P. IVA  
01962420830), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e  
difeso dall' avv. Carmelo Matafù, per procura su foglio separato

*Resistente in riassunzione*

**OGGETTO:** ricorso ex art. 392 c.p.c. - contratti a termine - risarcimento del  
danno c.d. comunitario.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come in atti precisate.



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13.7.2010 l'odierna ricorrente in riassunzione adiva il Tribunale di Messina chiedendo il risarcimento dei danni da illegittima apposizione del termine in relazione a undici contratti a tempo determinato stipulati con il Consorzio per le Autostrade Siciliane dal 1999 al 2009.

Con la sentenza n. 2692/2012 il Tribunale adito, nella contumacia del Consorzio resistente, dichiarava l'illegittimità del termine apposto a tutti i contratti a termine intercorsi tra le parti e liquidava il danno da risarcire alla lavoratrice in misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al soddisfo, in applicazione analogica dell'art. 18 St. Lavoratori.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Consorzio (CAS) e la Corte di Appello di Messina con la sentenza n. 1072/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava la nullità soltanto dei primi due contratti a termine stipulati, liquidando **il danno in tre mensilità della** retribuzione globale di fatto erogata alla cessazione del contratto a termine intercorso nell'anno 2001, oltre interessi come per legge, in applicazione dell'art. 8 l. 604/1966; rigettava l'appello incidentale proposto dall'odierna ricorrente, volto ad ottenere il risarcimento del danno in misura maggiore e pari a 36 mensilità.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Gregorio Tiziana; resisteva con controricorso il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Con la sentenza **n. 25406/2021 del 20.9.2021 la Corte di Cassazione** cassava la sentenza della Corte di Appello di Messina limitatamente al criterio di liquidazione adottato e rinviava a questa Corte di Appello per la liquidazione del danno c.d. comunitario secondo la fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 l. 604/1966.





L'odierna ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte di Appello con ricorso del 14.12.2021; il Consorzio per le Autostrade Siciliane resiste al gravame.

La causa è stata posta in decisione in data 9 novembre 2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note di trattazione scritta.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'odierna ricorrente in riassunzione chiede il rigetto dell'appello spiegato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, nonché la condanna dello stesso, anche in accoglimento dell'appello incidentale da lei proposto, al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Evidenzia a tal fine la natura di ente pubblico economico con oltre 600 dipendenti del Consorzio resistente, nonché la propria prolungata condizione di disoccupazione, ancora perdurante, dopo la precarizzazione durata dieci anni; evidenzia altresì il comportamento processuale del Consorzio resistente, che non ha dato riscontro alla raccomandata di messa in mora del 17.11.2009 ed è rimasto contumace in primo grado, nonché il decorso di oltre venti anni dalla cessazione dell'ultimo contratto dichiarato nullo per apposizione del termine, con evidente ritardo nella liquidazione, elemento anch'esso da considerare ai fini della determinazione del danno c.d. comunitario, come indicato anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione nei confronti dello stesso CAS.

Chiede infine la condanna del Consorzio resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.



2. Il Consorzio per le autostrade siciliane, nel costituirsi, in via principale insiste sull'inapplicabilità del danno comunitario al caso in esame, evidenziando che la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, riguardando la prevenzione contro l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, non si applica alla conclusione di un unico contratto a termine, né alla stipula di contratti non in successione in senso tecnico giuridico, mentre nel caso in esame - non ponendosi l'esigenza di un'interpretazione dell'art. 36 comma 5 d.lgs 165/2001 conforme al diritto dell'Unione Europea dato che vengono in esame due soli contratti occasionali di 90 giorni ciascuno a distanza di un anno l'uno dall'altro - il lavoratore sarebbe gravato secondo le regole del diritto interno, dell'onere di allegare e provare il pregiudizio subito nell'*an* e nel *quantum*. In subordine chiede di limitare il risarcimento al minimo di legge e comunque ad un numero massimo di una mensilità.

3. Osserva la Corte che la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel procedimento in corso ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Messina accogliendo unicamente il quarto motivo di ricorso, con il quale l'odierna ricorrente in riassunzione si doleva del criterio adottato per la liquidazione del danno, censurando altresì la misura in concreto liquidata in quanto incongrua in relazione al numero dei contratti oggetto di giudizio (11), dell'arco temporale nel quale essi erano stati stipulati (oltre 10 anni), delle dimensioni del Consorzio e del comportamento complessivamente tenuto dalle parti (mancato riscontro alla lettera di messa in mora, contumacia del Consorzio nel giudizio di primo grado, mancata produzione dei contratti).

La Corte di Cassazione, nel rimettere la causa a questa Corte anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità ha espressamente chiarito che la





*Corte d'appello di Catania dovrà limitarsi a quantificare il danno conseguente all'abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attenendosi al seguente principio di diritto: "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013 in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32 , comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore per il lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfettizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito".*

Entro tale ambito deve pertanto pronunciarsi questo giudice di rinvio, quale giudice di appello, rimanendo così assorbita ogni altra questione sollevata dal Consorzio.

4. Non può più mettersi in discussione quindi né il numero né l'identità dei contratti a tempo determinato illegittimi (solo i primi due, stipulati nel vigore della legge n. 230/1962), né il configurarsi nel caso di specie di un abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato, né la natura risarcitoria della sanzione da applicare per tale abuso, né i criteri da utilizzare per quantificare il danno risarcibile - chiaramente indicati dalla Corte di



Cassazione con il richiamo espresso all'art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010 – nè la sua qualificazione come “danno comunitario”.

5. L'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010 prevede che l'indennità onnicomprensiva vada determinata nella misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604/1966.

6. In concreto, appare equo discostarsi dal minimo, in considerazione delle indiscusse notevoli dimensioni del CAS nonché del tempo trascorso dalla cessazione dell'ultimo contratto (Cass. n. 37537/2021) e tuttavia non può liquidarsi una somma superiore a tre mensilità, tenuto conto del numero esiguo di contratti a termine dichiarati illegittimi, appena due, e della durata complessiva del rapporto, sei mesi (tre mesi per ciascun contratto).

Ne consegue che, pur in applicazione del diverso criterio corretto di liquidazione indicato dalla Corte di Cassazione, va confermata la condanna del Consorzio per le Autostrade Siciliane – pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 2692/2012 – al pagamento in favore di Gregorio Tiziana, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti dal 5.7.1999 al 2.10.1999 e dall'11.8.2000 all'8.11.2000, della somma pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto, ossia quella in godimento alla data di cessazione del secondo contratto a termine (8.11.2000).

7. Quanto alle spese processuali, va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (in questo senso fra le tante Cass n. 20289/2015)”.







CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

Prot. n.04/R.U. del 08/02/2024

Al Responsabile Ufficio Contenzioso  
SEDE

Oggetto: Sentenza 1284/2023 del 28.11.2023 – della Corte di Appello di Catania - Sez. Lavoro  
Riscontro vs. nota prot. n. 82/23 del 29.11.2023

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda riportante i dati richiesti.

Il Responsabile Ufficio Personale  
(Dott. Walter Zampogna)

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Sentenza n° 1284/2023 del 28/11/2023 della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro.  
Determinazione risarcimento danno, pari a 3 (TRE) mensilità.

Sig.ra GREGORIO TIZIANA

Nata a Messina il 20/02/1971

c.f.: GRGTZN71B60F158A

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Indennità mensa	96,80
Indennità maneggio denaro	97,82
Premio produttività	312,25
Lavoro notturno	151,96
Lavoro domenicale	40,00
Lavori compl. 17,50%	82,36
<b>Totale</b>	<b>2.367,24</b>

\* N.B. importi presi da atto di precetto dell'avv. Tribulato Giuseppe

Retribuzione mensile:  $(2.367,24 \times 3) = € 7.101,72$

**Risarcimento danno € 7.101,72**

Messina, 08/02/2024

Responsabile Ufficio Risorse Umane  
Dott. Walter Zampogna





id 16702



**Consorzio per le  
AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso  
288/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 68 /DA del 20 FEB 2019

**Oggetto:** Contenzioso **GREGORIO TIZIANA** /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione solo delle spese legali al distrattario Avv. **GIUSEPPE TRIBULATO**;

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso** che nel giudizio innanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO RG 1074/2012 tra le parti GREGORIO TIZIANA Cod.Fisc. GRGTZN71B60F158A c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1072/2015 del 15/7/2015, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento del risarcimento pari a 3 Mensilità oltre interessi a favore dell'attrice, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 1888,50 oltre Oneri per € 2755,54 da distrarsi a favore del legale Avv. GIUSEPPE TRIBULATO, come da conteggio in calce; **Che** per il pagamento della quota relativa al risarcimento la Sig. Impalà ha avviato azione esecutiva presso il Tesoriere dell'Ente a seguito del quale ha ottenuto l'assegnazione delle somme con Ordinanza 264/2015 e, pertanto, restano da pagare solo le spese di giudizio a favore del legale distrattario per una spesa complessiva di € 2755,54;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Dare Atto** che la somma dovuta alla Sig.ra Gregorio Tiziana, quale risarcimento del danno pari a 3 mensilità è stata oggetto di assegnazione presso il Tesoriere dell'Ente;
- **Impegnare** la somma di € 2755,54 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare** in esecuzione della suddetta sentenza 1072/2015 della Corte di Appello di Messina, il pagamento a favore del distrattario Avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a CATANIA il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W la somma di € 2755,54 al lordo della Rit.acc., come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE

Impegno n. 591 Atto 681A del 2019

Importo € 2755,54

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 25-02-19 Il Funzionario

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Sentenza Corte d'Appello di Messina 1072/2015	
Avv., Giuseppe Tribulato	

Spese non impon.	
Onorari	€ 1.888,50
Spese generali	€ 283,28
CPA	€ 86,86
Tot. Imponibile	€ 2.258,64
IVA	€ 496,90
Tot. Fattura	€ 2.755,54
Ritenuta d'acconto 20% su <u>2.171,78</u> € 3.609,27	€ 434,36
Netto da liquidare	€ 2.321,18



Importo ritenuta operata Euro 0,00

che è stato corrisposto al creditore pignorazio Sig./Soc SCIORTINO ANGELA C.F. SCRNL65S68E239V l'importo netto di Euro 36.246,46.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	36.246,46
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	0,00
Importo ritenuta operata	Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignorazio Sig./Soc POLIZZOTTO FRANCESCO C.F. PLZFNC71S24M211T l'importo netto di Euro 68.345,33.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	68.345,33
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	0,00
Importo ritenuta operata	Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignorazio Sig./Soc FERRARO GIUSEPPA C.F. FRRGPP65C64F158B l'importo netto di Euro 16.591,15.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	16.591,15
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	0,00
Importo ritenuta operata	Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignorazio Sig./Soc GREGORIO TIZIANA C.F. GRGTZN71B60F158A l'importo netto di Euro 13.443,55.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	13.443,55
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	0,00
Importo ritenuta operata	Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignorazio Sig./Soc GIUSEPPE TRIBULATO C.F. TRBGPP69S28C351W l'importo netto di Euro 9.685,47.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	2.435,87
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	9.062,00
Importo ritenuta operata	Euro	1.812,40

Distinti Saluti.

**RACCOMANDATA**

**UNICREDIT SPA**  
**UniCredit S.p.A.**  
 MESSINA VIA GARIBOLDI  
 Via Giuseppe Garibaldi, 102  
 98122 Messina ME

UNICREDIT SPA - CONFIDENTIAL

PROSPETTO CALCOLO DIFFERENZE DOVUTE ALLA SIG.RA GREGORIO TIZIANA  
SENTENZA 1284/2023 CORTE DI APPELLO DI MESSINA

DESCRIZIONE VOCI	TOTALE DOVUTO
Risarcim. Riconosciuto (€ 2.367,24* 3 MENS.)	€ 7.101,72
Interessi. dal 13/7/2010 al 29/9/2017 (Rivalut. € 560,98 si considera il maggiore tra i due valori)	€ 639,54
Spese Atto di Precetto del 26/11/2014	€ 590,94
Spese legali disposte in Sent. 1284/2023	€ 10.359,00
<b>TOTALE MATURATO</b>	<b>€ 18.691,20</b>
<b>a Detrarre:</b>	
Somma già liquidata con Ordin. Assegnaz. Del 29/9/2017 nella Proc. R.G.E. 264/2015 del Trib. di Me	-€ 13.443,55
Spese legali già liquidate su Sent. 1072/2015 Corte App. Me al distrattario avv. Tribulato con Decreto n. 68/DA del 20/2/2019	-€ 2.755,54
<b>TOTALE DOVUTO a saldo</b>	<b>€ 2.492,11</b>